

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 17 Reg. Delibere

**COPIA
DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **giugno** alle ore: **20:00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
POLLICINO ANDREA	A	TERRIZZI CETTINA	P
IANNELLO GIUSEPPE	P	VISALLI SALVATORE	P
SCAGLIONE SANTINA	P	ANTONUCCIO ELEONORA	P
D'ANGELO SANTI	P	DUCA ROSA	P
INSANA GIUSEPPE	P	DUCA ANGELO	P
DEPETRO NICOLA	P		

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Assenti n. 1 - Presenti n. 10

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. IANNELLO GIUSEPPE nella sua qualità di Vice Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Antonino Bartolotta;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole
- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

ANTONINO DI STEFANO	P
GRAZIA PAINO	A
ANGELA SAJA	A

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale e dettato la relativa disciplina;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

VISTO l'art. 1 del [D.L. 88/2014](#);

VISTO l'art. 1 del [D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014;

Considerato che occorre aggiornare il predetto regolamento anche alla luce delle normative che sono variate nell'ultimo periodo;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

I. Di modificare i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24.11.2014 come di seguito:

- Art. 2 "Disciplina e presupposto dell'imposta" il comma 1 viene cassato e così sostituito:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della [Legge 147/2013](#), l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate dall'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), dagli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23](#). La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), laddove espressamente richiamate, nonché del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [Legge 26 aprile 2012, n. 44](#), del [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito dalla [Legge 8 ottobre 2013, n. 124](#), della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) e del [D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#).

- Art. 6 "Determinazione delle aliquote" Si aggiunge il comma 6:

6. *Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D*, ai sensi dell'art. 1, comma 244, della [Legge 190/2014](#), nelle more dell'attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».

- Art. 9 "esenzioni e riduzioni" comma 2 viene cassata per intero la lettera f). La lettera g) diventa lettera f).

- Art. 11 "Agevolazioni per i terreni" viene cassato l'intero articolo e sostituito dal seguente:

Art. 11 Terreni

1. A decorrere dall'anno 2014, sono soggetti all'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel territorio comunale.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Se il terreno è posseduto e condotto da diversi soggetti, di cui solo alcuni in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola, l'esenzione di cui al comma 2 e l'agevolazione di cui al comma 3 si applicano a tutti i possessori.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

5. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

6. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014.

- art. 13 "Versamenti"

tutto il comma 3 viene cassato e sostituito dal seguente:

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza."

Al comma 7 viene aggiunto un ultimo capoverso il seguente: "Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta."

Si aggiunge il comma 10 come di seguito: " **10.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato."

- Art. 16 "Esclusioni ed esenzioni" il comma 1 viene cassato e così sostituito:

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- Art. 17 "Soggetti Passivi" si aggiunge il comma 7:

7. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

- Art. 18 "Base imponibile" si aggiungono i commi 2 e 3 come di seguito:

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#)."

- Art. 19 "Determinazione delle aliquote" il comma 4 viene cassato e sostituito con il presente:

4. Per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- Art. 27 “Locali ed aree non soggetti al tributo” al comma 1 si aggiungono le lettere f) e g) come di seguito:

f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.”.

g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

- Art. 31 comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio o in assenza del soggetto gestore dall'ufficio tecnico comunale, che lo trasmette al Comune per la sua approvazione entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento.

- Art. 34 “Riduzioni ed esenzioni” il comma 1 viene cassato e sostituito dal seguente:

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

il comma 3 viene cassato e sostituito dal seguente:

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della quota variabile.

il comma 7 viene cassato e sostituito come di seguito:

7. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 30 % della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante:

a) di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione di acquisto dell'apposito contenitore;

b) l'utilizzo del composte dato in comodato d'uso dal Comune.

L'ammissione all'agevolazione parte dal giorno di effettivo utilizzo della compostiera e può essere revocata a seguito di accertato mancato uso del composte.

Il compostaggio domestico comporta la rinuncia al servizio comunale di raccolta porta a porta della frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti di cucina, verdure) e del verde (ramaglie rifiuti provenienti dallo sfalcio).

Art. 39 “Versamenti” il comma 5 è cassato e sostituito con il seguente:

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere frazionato in almeno tre rate annuali le cui scadenze saranno preventivamente stabilite con Delibera di Giunta Comunale previa proposta degli uffici competenti.

II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA

Per la Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole

Addì 16-06-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

PARERE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la Regolarità Contabile, si esprime parere Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Addì 16-06-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

Oggetto: Approvazione variazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il presidente dà lettura della proposta ed invita il responsabile dell'area economico finanziaria ad intervenire.

Il rag. Danzè precisa che la proposta trae motivazione dalla esigenza di adeguare il regolamento vigente alle sopravvenute modifiche normative.

Il presidente propone di votare la modifica del regolamento articolo per articolo.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 2 del regolamento "Disciplina e presupposto dell'imposta"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 2 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 7 comma 5 del regolamento "Determinazione delle aliquote"** erroneamente inserito nella proposta come articolo 6 comma 6. Il consiglio all'unanimità prende atto dell'errore formale.

Il presidente dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 6 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura **della modifica dell'articolo 9 del regolamento "Esenzioni e riduzioni"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 9 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 11 del regolamento "Agevolazioni per i terreni"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 11 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 13 del regolamento "Versamenti"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 13 così per come proposta.

Il Presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 16 del regolamento "Esclusioni ed esenzioni"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 16 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 17 del regolamento "Soggetti passivi"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 17 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 18 del regolamento "Base imponibile"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 18 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 19 del regolamento "Determinazione delle aliquote"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 19 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 27 del regolamento "Locali ed aree non soggetti al tributo"** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 27 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 31 comma 1 del regolamento** - e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 31 comma 1 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 34 “ Riduzioni ed esenzioni”** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 34 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente dà lettura della **modifica dell'articolo 39 “Versamenti”** e dispone per il voto.

Voti favorevoli: Unanimità.

Il presidente dichiara approvata la modifica all'articolo 39 così per come proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presidente passa alla trattazione degli emendamenti presentati. Fa presente che alcuni di essi, presentati solo in data odierna, sono sprovvisti del parere di regolarità tecnica non reso per indisponibilità fisica del responsabile dell'area di riferimento.

Il consigliere Visalli propone che gli emendamenti I, II, IV, V, in quanto privi del relativo parere, anziché essere dichiarati inammissibili e archiviati, vengano muniti del parere mancante e rinviati per la trattazione alla prossima seduta utile del civico consesso.

Il presidente pone ai voti la proposta del consigliere Visalli.

Voti favorevoli: Unanimità

Il presidente pone in discussione gli emendamenti muniti dei relativi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Emendamento III art. 22 comma 1 lettera A (vedi allegato)

Il consigliere Visalli dà lettura dell'emendamento e delle motivazioni per cui si propone.

Il presidente fa presente che i pareri a corredo dell'emendamento sono negativi e dispone per il voto.

Voti favorevoli : 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Voti contrari: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Il presidente dichiara bocciato l'emendamento.

Emendamento VI art. 22 – inserire il comma 6 (vedi allegato)

Il consigliere Visalli dà lettura dell'emendamento e delle motivazioni per cui si propone.

Il presidente fa presente che i pareri a corredo dell'emendamento sono negativi e dispone per il voto.

Voti favorevoli : 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Voti contrari: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Il presidente dichiara bocciato l'emendamento.

Emendamento VII art. 22 (vedi allegato)

Il consigliere Visalli dà lettura dell'emendamento e delle motivazioni per cui si propone.

Il presidente fa presente che i pareri a corredo dell'emendamento sono negativi e dispone per il voto.

Voti favorevoli : 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Voti contrari: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Il presidente dichiara bocciato l'emendamento.

Emendamento VIII art. 34 (vedi allegato)

Il consigliere Visalli dà lettura dell'emendamento e delle motivazioni per cui si propone.

Il presidente fa presente che i pareri a corredo dell'emendamento sono negativi e dispone per il voto.

Voti favorevoli : 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Voti contrari: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Il presidente dichiara bocciato l'emendamento.

Il consigliere Visalli lamenta che il gruppo di maggioranza troppo spesso trae spunto dai pareri negativi sugli emendamenti, quale alibi per votare contro.

Il presidente pone in votazione la proposta posta all'odg nella sua interezza.

Voti favorevoli: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Voti contrari: 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Il presidente dichiara approvata la proposta.

IL Vice Presidente

F.to GIUSEPPE IANNELLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to SANTINA SCAGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **29-06-2015** al **14-07-2015** al n. **417** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 15-07-2015

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bartolotta